

Quesito

Risposta

Data richiesta: 31/01/2026 20:05

Chiarimento n. 1

Relativamente alla redazione della relazione tecnica richiesta al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, si chiede di specificare se **copertina e indice siano da escludere dal numero massimo di pagine richiesto**.

Chiarimento n. 2

Si chiede di confermare che la Busta B – Offerta Tecnica debba contenere esclusivamente i documenti espressamente elencati al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara (Relazione Tecnica, eventuale avalimento premiale, Carta della Qualità, DUVRI) e che **non sia consentita la produzione di allegati o documentazione integrativa ulteriori** rispetto a quelli previsti, né ai fini dell'ammissibilità né della valutazione dell'offerta.

Chiarimento n. 3

Con riferimento al criterio di valutazione concernente la **proposta di itinerari di raccolta ottimizzati in termini di km percorsi (criterio 3.1)**, si richiedono i seguenti chiarimenti.

Il criterio prevede l'attribuzione del punteggio sulla base delle minori percorrenze chilometriche proposte; tuttavia, nella documentazione di gara non risultano indicati i km attualmente percorsi né uno scenario di riferimento condiviso degli itinerari in essere. In assenza di tali informazioni, non risulta chiaro il termine di confronto per la valutazione delle offerte.

Si evidenzia inoltre che l'implementazione di algoritmi di ottimizzazione richiede dati di input omogenei, quali la distribuzione spaziale delle utenze, la rete stradale di riferimento e la localizzazione di impianti e rimesse. In mancanza di tali dati, ciascun concorrente è costretto ad adottare assunzioni autonome, con risultati non direttamente confrontabili. Si chiede pertanto di chiarire:

- se la Stazione Appaltante disponga e possa fornire dati ufficiali sulle percorrenze attuali o comunque utili al computo delle percorrenze utili al compimento dei servizi.

Si chiede inoltre di confermare se, in assenza di dataset territoriali ufficiali (quali distribuzione spaziale delle utenze, rete stradale di riferimento), le percorrenze chilometriche indicate in offerta debbano intendersi come stime ottenute sulla base di assunzioni progettuali coerenti e motivate, e se la valutazione terrà conto anche della correttezza metodologica e della replicabilità del modello proposto.

Chiarimento n. 4

Con riferimento al **criterio 2.2 – Raccolta Prodotti Assorbenti per Persona (PAP)** relativo al Comune di Petrosino, si chiede un chiarimento in merito al quantitativo minimo di contenitori previsto. In particolare, nel testo del criterio si fa riferimento:

- alla fornitura e distribuzione di contenitori di colore viola alle utenze che ne facciano richiesta, con un minimo di 250 contenitori;

- successivamente, all'attribuzione del punteggio sulla base della fornitura di contenitori aggiuntivi oltre al numero minimo previsto di n. 300 contenitori da 40 litri.

Si chiede pertanto di chiarire se **il quantitativo minimo richiesto per il servizio sia pari a 250 o a 300 contenitori**, al fine di formulare correttamente l'offerta tecnica.

Chiarimento n. 5

Con riferimento alle Tavole C) del computo dei servizi, si chiede di chiarire per quali motivazioni il numero di interventi annui per la rimozione delle carcasse animali previsto per il Comune di Campobello di Mazara risulti significativamente inferiore rispetto a quello previsto per il Comune di Petrosino, nonostante una maggiore estensione territoriale del primo. Inoltre, con riferimento alle previsioni di offerta migliorativa relative al servizio di rimozione carcasse animali, si chiede di chiarire le motivazioni per cui l'incremento migliorativo risulta maggiore per il Comune di Campobello di Mazara rispetto a Petrosino, nonché se tale differenza sia da intendersi come proporzionale al numero di interventi posti a base di gara.

Chiarimento n. 6

In merito all'importo economico previsto per il Comune di Petrosino indicato nella Tavola C) per il servizio di smaltimento carcasse animali, si chiede di confermare se lo stesso sia corretto o se debba intendersi come rifiuto, nonché di chiarire il criterio di determinazione dell'importo in relazione al numero di interventi annui previsti.

Chiarimento n. 7

Con riferimento alle Tavole a) "Relazione tecnica di progetto" dei singoli comuni, nelle sezioni dedicate alle proposte risolutive alle criticità rilevate, vengono indicate le seguenti attrezzature per la raccolta:

- Sacchi da 120 lt per la raccolta di multimateriale leggero

- Sacchi da 15 lt per la raccolta dell'organico

- Sacchi da 50 lt dotati di RFID per la raccolta del secco residuo

- Sacchi da 100 lt dotati di RFID per la raccolta del secco residuo

- Sacchi per i trespoli stradali

Tuttavia, nessuna di tali attrezzature risulta essere indicata nei conteggi economici delle attrezzature previste dal progetto. Si chiede di chiarire tale discrepanza.

Chiarimento n. 8

Con riferimento alla ripartizione economica dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali ai Consorzi CONAI, la documentazione di gara prevede che tali ricavi siano interamente destinati ai Comuni, senza alcun meccanismo di condivisione (sharing) con il gestore del servizio.

Si chiede di chiarire se tale impostazione sia conforme alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di gestione dei ricavi da valorizzazione dei materiali nei contratti di servizio di igiene urbana.

Chiarimento n. 9

Si rileva che attualmente i gestori del servizio hanno in essere accordi diretti con gli impianti di smaltimento per operazioni di cernita e selezione dei materiali conferiti, con conseguente impatto positivo sulle percentuali di raccolta differenziata effettivamente raggiunte.

Dalla documentazione di gara si evince che eventuali accordi di tale natura, nel nuovo assetto contrattuale, potranno essere stipulati esclusivamente tra Comuni e impianti, qualora i Comuni lo ritengano opportuno, senza alcuna facoltà del gestore di intervenire o stipulare autonomamente tali accordi.

Considerato che:

- Il gestore sarà soggetto a penali per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti contrattualmente;
- Il gestore non avrà alcun controllo né facoltà decisionale in merito alla stipula o al mantenimento di accordi con impianti di trattamento che possono incidere significativamente sulle percentuali di RD certificate;
- L'eventuale interruzione di tali accordi da parte dei Comuni comporterebbe un peggioramento delle percentuali di RD per cause non imputabili alla qualità del servizio di raccolta svolto dal gestore;

Si chiede di chiarire come si intenda garantire l'equità contrattuale rispetto all'applicazione di penali per obiettivi RD influenzati da fattori esterni alla gestione operativa del servizio.

Calvaruso Liborio - Data risposta: 04/02/2026 11:32

Chiarimento 1:

Con riferimento al limite massimo di pagine previsto per la Relazione Tecnica di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, si precisa che dal computo delle pagine sono da escludersi la copertina e l'indice, restando invece integralmente conteggiate tutte le altre sezioni descrittive e progettuali.

Chiarimento 2:

Si conferma che la Busta B – Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente la documentazione espressamente indicata al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara, e in particolare:

- Relazione Tecnica;
- eventuale documentazione relativa all'avvalimento premiale;
- Carta della Qualità;
- DUVRI.

Non è consentita la produzione di allegati, elaborati o documentazione integrativa ulteriore, né ai fini dell'ammissibilità né ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. Eventuale documentazione eccedente non sarà presa in considerazione dalla Commissione.

Chiarimento 3:

Il criterio di valutazione 3.1 che richiede la proposta di itinerari di raccolta ottimizzati in termini di km percorsi, non è basato su una soglia discriminante stimata dalla stazione appaltante, intesa come numero di Km massimi, al di sotto della quale attribuire un punteggio all'operatore economico, né tantomeno su scenari già previsti dalla stazione appaltante, bensì assegna all'offerente un punteggio sulla base dei risultati ottenuti dallo stesso applicando un proprio modello di calcolo.

Il modello assunto dovrà essere basato su assunzioni progettuali coerenti, motivate e correlate con le modalità di espletamento dei servizi che l'O.E. intende proporre nel proprio progetto

organizzativo, in modo da produrre risultati attendibili e replicabili.

Chiarimento 4:

Con riferimento al criterio 2.2 – Raccolta Prodotti Assorbenti per Persona (PAP) relativo al Comune di Petrosino, vale quanto riportato nel disciplinare di gara secondo cui ... “Il punteggio sarà attribuito sulla base della fornitura del numero di contenitori/anno di colore viola da 40 lt aggiuntive oltre al numero minimo previsto di nr.250.”

Chiarimento 5:

Tutti i servizi previsti nel progetto, compresi quelli declinati nelle proposte migliorative, sono stati concertati e dimensionati attraverso un contraddittorio con i Comuni interessati, i quali in ragione dei dati storici in loro possesso nonché delle necessità correlate con il territorio di pertinenza, hanno stabilito l'insieme dei servizi ed il loro eventuale numero minimo di interventi da porre a base di gara.

Si chiarisce che, per il Comune di Petrosino, sono previsti e computati nel quadro economico n. 12 interventi per la rimozione di carcasse animali, così come correttamente indicato nella Tav. 9) Quadro tecnico economico di appalto a pag. 19.

Pertanto, l'indicazione di “n. 24 interventi” riportata nella Tav. c) Quadro finanziario – computo servizi di Raccolta a pag. 8 e nella Tav. a) Relazione tecnica di progetto a pag. 106 è da intendersi quale mero refuso e non costituisce modifica delle prestazioni oggetto di appalto.

Si precisa altresì che è stato riscontrato un ulteriore refuso nella Tav. 13) Scheda offerta tecnico economica-Criteri Premianti a pag. 12: gli step devono intendersi correttamente suddivisi nei seguenti intervalli:

§ 13 – 20 interventi all'anno – 1 punto;

§ 21 – 30 interventi all'anno – 2 punti.

Si precisa che lo stesso refuso è stato riscontrato nel Disciplinare di Gara nella tabella dei criteri per il Lotto 2 – Petrosino, Criterio 2.3 Servizio di rimozione carcasse animali, che va letto come segue:

“ Per miglioramento del servizio relativo alla Rimozione carcasse animali, da svolgere nelle modalità previste negli elaborati di gara. L’Aggiudicatario dovrà garantire come da progetto n. 12 interventi all’anno e sarà giudicata come offerta migliorativa la scelta di una delle due alternative:

§ 13 – 20 interventi all’anno – 1 punto;

§ 21 – 30 interventi all’anno – 2 punti.

N.B. La scelta del range comporta l’obbligo dell’operatore economico ad eseguire il servizio fino al limite superiore dello stesso sulla base delle indicazioni che Il comune fornirà in fase esecutiva.”

Chiarimento 6:

L’importo indicato in Tav. c) Quadro finanziario – computo servizi di Raccolta a pag. 2 e a pag. 12 è da intendersi corretto.

Si ribadisce che l’indicazione di “(24 interventi)” è frutto di un mero refuso e non corrisponde al numero effettivo degli interventi previsti, pari a n. 12, così come correttamente computato nel quadro economico.

Chiarimento 7:

Con riferimento alle Tav. a) “Relazione tecnica di progetto” dei singoli Comuni, si chiarisce che le attrezzature indicate nelle sezioni relative, in particolare i sacchi per la raccolta porta a porta (multimateriale leggero, organico e secco residuo, anche dotati di RFID), sono da intendersi a carico degli utenti e pertanto non rientrano nei conteggi economici delle attrezzature previste dal progetto.

Si precisa che saranno a carico del futuro Gestore del servizio la fornitura dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato per la attivazione della TARIP.

Diversamente, i sacchi destinati ai trespolti stradali sono a carico del futuro gestore. I costi sono già inclusi nel valore posto a base di gara.

Chiarimento 8:

I proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI compresi i proventi riconosciuti da sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, ovvero derivanti dal conferimento e dalla vendita dei rifiuti differenziati raccolti, saranno incassati direttamente da ognuno dei comuni interessati in quanto ognuno di essi ha scelto di non cedere le deleghe al Gestore. Ciò risulta in linea con le previsioni di cui al Paragrafo 1.2-Indicazioni per le stazioni appaltanti, DM 07/04/2025 Criteri Minimi Ambientali secondo cui: “Al fine di attivare quel processo virtuoso che lega in modo inversamente proporzionale la qualità della raccolta differenziata, e quindi il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, con la tariffa pagata dai cittadini, si sottolinea, inoltre, che i corrispettivi erogati dai sistemi di gestione individuali o collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti devono essere versati nei bilanci dei comuni ovvero degli enti di gestione territoriale ottimale, ove costituiti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 222 comma 2 del d.lgs. 152/2006.”

Si ritiene inoltre, sulla base della scelta dei Comuni di mantenere le deleghe, che ad oggi l'impostazione prevista nella presente procedura in materia di gestione dei ricavi da valorizzazione dei materiali nei contratti di servizio di igiene urbana, sia conforme alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Chiarimento 9:

Il meccanismo di applicazione delle penali, per come disciplinato all'art.18 del CSA e negli altri documenti di gara, prevede l'instaurazione di un contraddittorio tra le parti, garantendo all'O.E. di addurre le proprie motivazioni in caso di presunto mancato raggiungimento degli obbiettivi o nel caso di presunta mancata prestazione.

In ogni caso il meccanismo di controllo e monitoraggio della qualità della Raccolta Differenziata è previsto nei documenti di gara. Lo stesso comunque potrebbe essere migliorato attraverso l'elaborazione del piano dei controlli, di cui all'art. 67 del CSA, dove siano recepiti le indicazioni sui correttivi che si possono introdurre per migliorare la qualità dei materiali da destinare al riciclo, di cui al criterio di valutazione 4.1 - Miglioramento della quantità e della qualità dei materiali differenziati.